



CORSO SUL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Composizione Negoziata della Crisi

I soggetti che partecipano alla Composizione negoziata: **la figura dell'Esperto**

Prof. Dott. MARCO CICCOCCHI





- **ART 12, C. 2 CCII**

L'esperto **agevola** le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una **soluzione per il superamento delle condizioni** di cui al comma 1,⁽¹⁾ anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

(1) condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.



CHI PUO' ESSERE NOMINATO ESPERTO PER LA CNC (ART 13, c.3 CCII)

Possono essere inseriti negli elenchi i seguenti soggetti:

- ✓ **Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed Avvocati** iscritti all'albo da **almeno 5 anni** con esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa
- ✓ **Consulenti del lavoro** iscritti all'albo da almeno 5 anni **che hanno concorso ad almeno 3 casi** di accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, concordati preventivi
- ✓ **Manager** non iscritti agli albi con **esperienza di funzioni di amministrazione, direzione e controllo** in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con successo

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso della specifica formazione obbligatoria di 55 ore, prevista dal Dec. Dirig. 28/09/2021 Min. Giustizia



LA NOMINA (ART 13, c. 6 CCII)

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una **Commissione (che opera senza compensi) in carica per 2 anni. La commissione è costituita presso le CCIAA del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano**

E' composta da:

- a) **un magistrato designato dal presidente del Tribunale delle imprese del capoluogo di regione**
- b) **un membro designato dal Presidente della CCIAA presso cui è costituita la commissione**
- c) **un membro designato dal Prefetto capoluogo di regione**

Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'articolo [13](#), comma 6, dall'[autorità giudiziaria](#) o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza. (ART 5 CCII)



REQUISITI, DOVERI E REGOLE DI FUNZIONAMENTO

(Artt. 16 e 17 CCII)

L'esperto verifica la propria **indipendenza**, il possesso delle **competenze** e la **disponibilità di tempo** necessarie per lo svolgimento dell'incarico

Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, l'esperto:





La figura dell'Esperto

Il legislatore ha previsto che l'esperto **accetti l'incarico dopo aver verificato**,

L'esperto è terzo rispetto a TUTTE le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

Indipendenza

L'esperto deve autovalutare la propria indipendenza, ovvero i requisiti di imparzialità e terzietà (rif. art. 2399 cod.civ.), l'assenza di incarichi di composizione negoziata in misura superiore a uno, che siano pendenti. La verifica riguarda altresì i soggetti con i quali eventualmente l'esperto sia in società.

No incarichi/prestazioni nel quinquennio precedente.

Divieto di intrattenere rapporti anche dopo la cessazione dell'incarico (due anni)

Competenze/Professionalità

L'Esperto deve autovalutare altresì il *“possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico”*. Questa disposizione, solo apparentemente anodina, deve suonare per l'esperto nominato come un segnale, se non di pericolo, certamente di attenzione:

Può avvalersi di soggetti dotati di specifiche competenze del settore in cui opera l'impresa e di un revisore legale (indipendenti



La figura dell'Esperto

Il legislatore ha previsto che l'esperto accetti l'incarico dopo aver verificato,

Imparzialità

L'esperto opera come terzo... «imparziale». L'esperto non assiste le parti né si sostituisce alle stesse nell'esercizio dell'autonomia privata. Ha il compito di **facilitare** le trattative e **stimolare** gli accordi e nella comunicazione e comprensione dei problemi relativi all'impresa

Riservatezza

L'Esperto deve autovalutare altresì il “*possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico*”. Questa disposizione, solo apparentemente anodina, deve suonare per l'esperto nominato come un segnale, se non di pericolo, certamente di attenzione:



La figura dell'Esperto

L'esperto indipendente deve analizzare i dati presentati dall'impresa e valutare l'esistenza di prospettive di risanamento:

- in caso di esito positivo della valutazione, le parti inizieranno un percorso per verificare se sia possibile raggiungere un accordo entro un termine ragionevolmente breve (max 180 giorni, prorogabili, decorsi i quali, in mancanza di una soluzione adeguata, l'esperto **deve** dichiarare la chiusura del procedimento);
- in caso di individuazione di una soluzione negoziale, la normativa prevede la stipula di un contratto, una convenzione in moratoria ex art. 62 CCI o un accordo che produce gli effetti di cui agli artt.166, comma 3, lett.d) e 324 CCI. Potrà predisporre un piano attestato ex art. 56 CCI, domandare un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.57 e segg. CCI, proporre domanda di concordato semplificato o accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.



La figura dell'Esperto

Compiti dell'esperto: agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa

RUOLO CENTRALE

L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti
Commissario Giudiziale ? Curatore ? Attestatore ? Advisor ?

INDIPENDENZA PROFESSIONALITA' RISERVATEZZA IMPARZIALITA'

Ha un ruolo di facilitatore nel senso di aiutare le parti a valutare le possibili opzioni: è dunque parte di un procedimento ispirato ad azioni informate.

(memento mori??)



La figura dell'Esperto

A livello macro, sostanzialmente deve assolvere ad un **triplice compito**:

in primo luogo, quello **di raccolta ed analisi dei dati aziendali** per fotografare la situazione economico patrimoniale dell'impresa ed immaginarne prospetticamente l'andamento;

in secondo luogo quello di **mediare** con i possibili interlocutori un processo di risanamento che è certamente funzionale alla tutela posizione dell'imprenditore, ma che *ipso facto* presidia anche gli interessi delle altre parti coinvolte nella composizione negoziata, di modo che ogni operatore economico tragga beneficio dal negoziato, in ragione del fatto che processo può offrire garanzie di solidità e di adempimento delle obbligazioni;

in terzo luogo l'esperto è **coinvolto in tutti i procedimenti giurisdizionali** che si innestano nella composizione negoziata (1) o che da essa promanano (concordato semplificato), in seno ai quali egli è chiamato a fornire al giudice il proprio punto di vista, completando l'articolato delle informazioni di cui il Tribunale deve disporre per assumere la decisione richiesta.

1 -Procedimenti di conferma delle misure protettive e di adozione delle misure cautelari; procedimento di autorizzazione alla contrazione di finanziamenti prededucibili o alla cessione dell'azienda in deroga all'art. 2560, comma secondo, c.c.; ; rideterminazione secondo buona fede del contenuto del contratto



La figura dell'Esperto

Può chiedere all'imprenditore ed ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza,

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 (parere nel procedimento relativo alle misure protettive e cautelari), l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità

Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili



La posizione dell'esperto rispetto al Piano

L'art. 17, comma 3, CCII prevede che, al momento di presentazione dell'istanza, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica:

- a) i bilanci degli ultimi 3 esercizi, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata (non oltre 60 gg da istanza)
- b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;

il piano di risanamento, redatto dall'imprenditore prima o durante la composizione negoziata, **è sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell'esperto** sulla base della check-list di cui alla Sezione II del protocollo. (cfr art 16 CCII «...L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo [12](#), comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie.»)

- Il **piano** può essere redatto dall'imprenditore **prima** della presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di negoziazione assistita ed allegato o meno alla documentazione inizialmente presentata;
- Il **piano** può essere redatto dall'imprenditore anche **nel corso** del procedimento;
- Il **piano** si basa su una **situazione contabile con assestamenti non antecedenti a 120 gg** (Sez. II, 2.1), da aggiornarsi nel corso delle trattative.



La posizione dell'esperto rispetto al Piano

La **disponibilità di un piano completo, adeguato e affidabile** (e potenzialmente realizzabile) rappresenta per l'esperto un **elemento fondamentale** per lo svolgimento del proprio incarico.

L'analisi del piano rappresenta un'attività centrale per l'esperto, che comunque svolge fondamentalmente il ruolo di negoziatore con la necessità di ridurre i tempi della conclusione degli accordi e/o valutare se sussistono le condizioni per il risanamento dell'impresa.

Quali riferimenti per l'esperto???

Il ruolo di negoziatore è prevalente rispetto a quello di verificatore del piano?

l'esperto valuta la capacità di supportare la conclusione di accordi volti a risolvere la situazione di difficoltà e/o crisi dell'impresa



Best Practice/ Conoscenza del Settore di riferimento/Comprensione del Business



Piani di risanamento:
best practices

**DIVERSI
APPROCCI**

Approcci alla gestione della crisi di impresa:

Sostituzione del management

Abbandono di business unit non più economiche

Cessioni di asset


Cessioni di Rami di azienda

Segregazioni di rami aziendali

Procedure concorsuali



**Piani di risanamento:
*best practices***



**DIVERSI
APPROCCI**



Esperto:



Analisi di
coerenza

*credibilità piano
(Sez. II, 3.9)*

La prima fase nella quale – inter alia - si identificano le cause della crisi rappresenta uno dei momenti più rilevanti del procedimento per un adeguato sviluppo del Piano. Nello specifico in tale ambito si procede con:

- la **descrizione dell'azienda anche con riferimento alle aree di business in cui opera;**
- L'analisi delle **strategie** applicate, di quelle in atto e di quelle eventualmente pianificate anche in ottica di investimenti;
- l'analisi dell'**organizzazione sia in termini di adeguatezza sia in termini di efficienza della stessa rispetto alle strategie**
- l'analisi del **business model**, del mercato e dei principali **competitors**
- L'analisi delle **tecnologie** in campo anche rispetto agli obiettivi strategici
- L'analisi delle **cause della crisi** (fatti specifici, endogene, esogene).



Esperto:



Analisi
della crisi

- Mancato adeguamento della struttura dei costi e/o dei processi produttivi
- Errata pianificazione finanziaria (rapporto cap. proprio e cap. di credito); utilizzo errato leva e strumenti di credito; errata copertura rischi ecc.
- Errori di programmazione nella pianificazione degli investimenti; investimenti inadeguati.
- Incoerenza tra processo di crescita del fatturato e della struttura organizzativa (crisi da crescita dimensionale)
- Eccessiva dipendenza da fattori critici (ex: materia prima vincolante; catena produttiva dipendente pochi fornitori ecc)
- Investimenti finanziari o in attività “non core” specie nelle attività con flussi di cassa positivi (ex. Supermarket)
- modifiche regolamentari (esempio Sanità, Farmaceutico, petrolchimico ecc)
- modifiche di obblighi legislativi che incidano sulle modalità produttive
- innovazioni tecnologiche
- Processi di modificazione del mercato (nuovi player ; fusioni e acquisizioni, ecc)
- Modifiche al quadro di tassazione (ex: diversa politica di dazi doganali)
- chiusura mercati di sbocco per ragioni diverse (ex: embargo)
- Variazioni del tasso di cambio



Esperto:



Analisi
Di
COERENZA

In Sintesi, l'esperto:

- **verifica** la situazione contabile di partenza, segnalando eventuali carenze o incongruenze, invitando l'imprenditore a correggere i dati;
- **esamina** la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito.
- **vigila** (con limitati poteri investigativi) sulla gestione interinale, sulla base delle informazioni fornite dall'imprenditore (atti di straordinaria amministrazione, pagamenti «non coerenti», ...), dando pubblica informativa del dissenso (facoltativa od obbligatoria in funzione del pregiudizio che potrebbe conseguire)
- **si esprime** (ruolo consultivo), viene ascoltato e rilascia pareri ai fini delle misure protettive e sulla finanza prededucibile
- alla luce del piano di risanamento **analizza** le linee di intervento, esaminando l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, **stimola** l'imprenditore e le altre parti a formulare proposte concrete



Esperto:



CONCLUSIONE
TRATTATIVE

L'incarico si **conclude**

decorsi 180 giorni dall'accettazione della nomina salva **eventuale proroga** concordata tra le parti e condivisa dall'esperto

nel caso sia **raggiunta una soluzione** della crisi,

laddove l'esperto rilevi la **mancata prospettiva** di un risanamento,

qualora l'imprenditore **non compaia** ovvero **non partecipi** alle trattative.

La Relazione finale, che deve essere redatta dall'Esperto,:

- Viene inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore
- nel caso di concessione di misure protettive, viene comunicata anche al tribunale, tramite deposito nel fascicolo telematico



Esperto:



RELAZIONE
FINALE

CONTENUTO: DEVE DARE ATTO....

- 1) dell'**attività svolta** dall'esperto e dalle parti, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;
- 2) dell'eventuale ricorso a e concessione di **misure protettive**, la relativa durata fissata dal giudice;
- 3) dello stato delle eventuali **misure cautelari o esecutive** già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la **dichiarazione di Liquidazione Giudiziale** o di accertamento dello stato di insolvenza;
- 4) dell'eventuale dichiarazione dell'imprenditore di sospensione degli obblighi di cui alla disciplina relativa alla riduzione del capitale sociale e di scioglimento delle società;
- 5) delle autorizzazioni al compimento di **atti straordinari e di pagamenti** richieste e quelle concesse ovvero del dissenso (che comunque deve risultare dalla CCIAA);
- 6) delle sue valutazioni circa l'utilità delle trattative ai fini della **perseguibilità del risanamento** e sulla **idoneità della soluzione** individuata;
- 7) della **buona fede** negoziale o meno posta in campo dalle parti anche ai fini dell'eventuale richiesta di accesso allo strumento del concordato semplificato.



Esperto:

INQUADRAMENTO DELLA FIGURA DELL'ESPERTO

Art 357 c.p.

Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi

PROFILI DI
RESPONSABILITA'

Art 358 c.p.

sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza di poteri e prerogative tipiche di questa funzione.

L'ESPERTO NON RICADE IN NESSUNA DELLE DUE FIGURE



Esperto:



PROFILI DI
RESPONSABILITA'

INQUADRAMENTO DELLA FIGURA DELL'ESPERTO

- COMMISSARIO GIUDIZIALE
- CURATORE
- CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
- ESPERTO INDIPENDENTE ART 2 CCII (ATTESTATORE)
- ADVISOR INDIPENDENTE
- MEDIATORE (non esclusivamente)

L'ESPERTO NON RICADE IN NESSUNA DI QUESTE FIGURE



Esperto:



PROFILI DI
RESPONABILITA'

PROFILI DI RESPONSABILITA' DELLA FIGURA DELL'ESPERTO (AUTONOMA)

- Violazione obblighi di indipendenza
- Violazione obblighi di diligenza professionale
- Fatti ed Eventi delittuosi
- Responsabilità civile nei confronti dell'impresa (debitore)
- Responsabilità civile nei confronti di terzi
- Responsabilità penale (reati fallimentari)
- Responsabilità penale verso la PA (non sembra applicabile)
- Responsabilità penale per falso in attestazione (non sembra applicabile)



Esperto:



GRUPPI DI
IMPRESA

I GRUPPI DI IMPRESE (SINTESI)

- Le società appartenenti a gruppi di impresa (intesi come l'insieme delle società, imprese o enti che sono soggetti ad attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente) possono chiedere la nomina dell'esperto, che assista la negoziazione del gruppo.
- L'istanza è formulata dalla società/ente che esercita la direzione e il coordinamento.
- La domanda è integrata da una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali.
- L'esperto svolge il suo incarico in maniera unitaria per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative.
- Se sono state introdotte più istanze gli esperti nominati propongono la prosecuzione in modo unitario e viene scelto l'esperto designato di comune accordi dagli esperti nominati.
- All'esito delle trattative, le imprese possono stipulare in via unitaria uno dei contratti funzionali alla soluzione fisiologica della crisi.



Esperto:



COMPENSO

Il compenso dell'esperto è a carico dell'imprenditore ed è determinato sulla base all'**attivo** del patrimonio dell'imprenditore stesso calcolato sulla media degli tre ultimi esercizi.

E' determinato secondo il criterio dell'aliquota marginale decrescente, secondo la seguente tabella minimo di Euro 4.000 e un massimo di Euro 400.000):

- a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
- b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
- c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
- d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
- e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
- f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
- g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
- h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, lo 0,002%.

Il compenso risultante dall'applicazione della tabella è corretto secondo **coefficienti** che tengono conto delle specifiche del caso concreto e dell'andamento ed epilogo del percorso negoziale.

Nulla è detto dell'impatto di eventuali rettifiche sulle voci dell'attivo come rappresentate negli esercizi di riferimento.